

TARIFFE GRATUITO PATROCINIO - RIEPILOGO

		Riduzione ¹ 50%
Separazioni Consensuali/Divorzi congiunti	2.225,00	1.112,50
Separazione/divorzio giudiziali trasformati in fase presidenziale	3.200,00	1.600,00
Separazione/divorzio giudiziale trasformati alla prima udienza davanti al davanti al Giudice Istruttore ²	3.500,00	1.750,00
Separazione /divorzio giudiziale trasformati dopo attività istruttoria ³	4.200,00	2.100,00
Separazione/divorzio giudiziale conclusi con Sentenza (valore indeterminabile - scaglione medio - complessità bassa) ⁴	Valori tabella D.M. 55/2014	
Procedimenti modifica condizioni Congiunti (volontaria giurisdizione)	Valore causa	
Procedimenti modifica condizioni Giudiziali (volontaria giurisdizione)	Valore causa	
Altri procedimenti per ricorso in materia di famiglia congiunti ⁵	Valore causa	
Altri procedimenti per ricorso in materia di famiglia giudiziali ⁶	Valore causa	
Volontaria giurisdizione fino a 5.200,00	405,00	202,50
Volontaria giurisdizione fa 5.200 a 26.000	1.350,00	675,00
Volontaria giurisdizione da 26.000 a 52.000	2.225,00	1.112,50
Volontaria giurisdizione da 52.000 a 260.000	3.170,00	1.585,00
Volontaria giurisdizione valore indeterminabile (complessità bassa)	2.225,00	1.112,50

Aumento del 20% per tutti i procedimenti di separazione consensuale o divorzio congiunto in caso di assistenza di un unico difensore per entrambe le parti;

Aumento del 25% per tutti i procedimenti di volontaria giurisdizione introdotti congiuntamente dalle parti;

Aumento del 15% per tutti i procedimenti di volontaria definiti con accordo intervenuto in corso di causa ;

Sul compenso complessivo viene riconosciuto il 15,00 % quale contributo spese generali, oltre IVA (se dovuta) e CPA

¹ Art. 130 DRP 115/2002

² Viene considerata l'attività svolta per la costituzione davanti al giudice istruttore e per il raggiungimento dell'accordo

³ Il giudice valuterà la complessità dell'istruttoria in particolare verificando se l'istruttoria è solo documentale o con ammissione testi

⁴ In caso di procedimento contumaciale, viene detratta fase istruttoria laddove non espletata

⁵ es. ex artt. 148 c.c., 156 c.c., art. 8 l. 898/70, 342 bis c.c., 317 bis c.c., 709 ter cpc

⁶ es. ex artt. 148 c.c., 156 c.c., art. 8 l. 898/70, 342 bis c.c., 317 bis c.c., 709 ter cpc

TARIFFE GRATUITO PATROCINIO - DETTAGLIO

Separazioni Consensuali / Divorzi congiunti	
Compenso unitario	2225,00
Aumento in caso di assistenza ad entrambe le parti (+20%)	445,00
TOTALE	2670,00
Riduzione ex art. 130 DPR 115/2002	1335,00
Separazioni / Divorzi giudiziali	
Presidenziale trasformata	
Fase di studio	1000,00
Fase introduttiva	600,00
Fase decisoria	1600,00
TOTALE	3200,00
Riduzione ex art. 130 DPR 115/2002	1600,00
Giudiziale trasformata alla prima udienza innanzi GI	
Fase di studio	1000,00
Fase introduttiva	800,00
Fase decisoria ⁷	1700,00
TOTALE	3500,00
Riduzione ex art. 130 DPR 115/2002	1750,00
Trasformata dopo attività istruttoria	
Fase di studio	1000,00
Fase introduttiva	800,00
Fase istruttoria	700,00
Fase decisoria ⁸	1700,00
TOTALE	4200,00
Riduzione ex art. 130 DPR 115/2002	2100,00

⁷ Somma già comprensiva dell'attività di costituzione davanti al GI e dell'aumento per l'accordo

⁸ Somma già comprensiva dell'attività di costituzione davanti al GI e dell'aumento per l'accordo

Procedimento concluso con sentenza⁹	Medio	Minimo	
Fase di studio	1620,00	810,00	
Fase introduttiva	1147,00	574,00	
Fase istruttoria	1720,00	1204,00	
Fase decisoria	2767,00	1384,00	
TOTALE	7254,00	3972,00	
Riduzione ex art. 130 DPR 115/2002	3627,00	1986,00	
Procedimento contumaciale con sentenza (senza istruttoria)			
Fase di studio	1000,00		
Fase introduttiva	700,00		
Fase istruttoria	-		
Fase decisoria	1300,00		
TOTALE	3000,00		
Riduzione ex art. 130 DPR 115/2002	1500,00		

Nel caso in cui nel procedimento contumaciale venga svolta l'istruttoria il giudice liquiderà un compenso aggiuntivo per tale fase tra il minimo (600,00 Euro) e il valore medio (Euro 1.500,00) in base alla complessità dell'istruttoria.

Sul compenso complessivo viene riconosciuto il 15,00 % quale contributo spese generali, IVA (se dovuta) e CPA

⁹ Si precisa che normalmente, come previsto dall'art. 4 comma 1 del DM 55/2014, viene applicato il valore medio ferma restando la possibilità di applicare il minimo nei casi di particolare semplicità